

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2014 – COMUNE DI VEGLIE

- cosa c'è da sapere
- quanto e quando si paga
- come effettuare il pagamento

TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2014 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) di cui TASI (Tributo per i servizi comunali indivisibili) è una componente.

Il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali ad esempio: pubblica illuminazione, polizia municipale, manutenzione suolo e verde pubblico, gestione infrastrutture, mobilità etc.

Da cosa è disciplinato il tributo?

La norma di riferimento è l'art. 1 commi da 669 a 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Nel Comune Di Veglie il tributo è disciplinato dal:

- 1. Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 24 del 08/08/2014 comprendente anche la disciplina sulla TASI;
- 2. Aliquote TASI approvate con deliberazione del Commissario straordinario n. 30 del 09/09/2014.

I provvedimenti TASI sono stati pubblicati, ai sensi di legge, sul sito del MEF e sono consultabili anche sul sito del Comune di Veglie, nella sezione "Attività" - Regolamenti ed Atti del Commissario".

LE RISPOSTE DEL MEF (Ministero economia e finanza) CONSULTABILI SUL SITO:

http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQimutasiter.pdf

LA TASI NEL COMUNE DI VEGLIE

FINALITÀ E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Finalità: Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come di seguito individuati:

Servizio di polizia locale (al netto delle spese finanziate dall'art. 208 del CdS)

Servizio di manutenzione del verde pubblico

Servizi di pubblica illuminazione

Servizi socio assistenziali (al netto delle spese finanziate dal Piano sociale di zona e da entrate statali e regionali vincolate)

Servizi cimiteriali

Presupposto: è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati qualificati come abitazione principale escluse dal pagamento dell'IMU comprese quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari ad esse equiparate per Regolamento e per legge ai sensi dell'art. 13, co.2 lett a, c, e d, del D.L. n. 201 del 2011.

• PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDE:

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

PER PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDONO:

le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

• IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER LEGGE E PER REGOLAMENTO SI INTENDONO:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

- prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola (in accordo alle precisazioni di cui al D.M.. del 26/07/2012, L. 124/2013). Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
 - f) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

QUANTO SI PAGA E CHI PAGA PER IL 2014:

Per il 2014 nel Comune di Veglie la TASI deve essere pagata coloro che **possiedono o detengono, a qualsiasi titolo,** le tipologie di immobili di seguito indicati e con le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA TASI DEL 2,5 PER MILLE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI ESCLUSE DAL PAGAMENTO DELL'IMU (DIVERSE DA QUELLE DI LUSSO DI CUI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, E A9 E RELATIVE PERTINENZE), IVI COMPRESE LE UNITÀ IMMOBILIARI AD ESSE EQUIPARATE DALL'ART.13, CO.2 LETT A, C, E D, DEL D.L. N. 201 DEL 2011;
- ALIQUOTA TASI DELLO **0,4 PER MILLE** PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, E A9.
- ALIQUOTA TASI PARI A 0,00 PER MILLE PER ALTRI FABBRICATI (CAT A, B, C,D,E ED AREE EDIFICABILI)

DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

25 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per le abitazioni principali escluse dal pagamento dell'IMU (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 e relative pertinenze), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge ex art.13, co.2 lett a, c, e d, del D.L. n. 201 del 2011 e per Regolamento.

quanto e quando si paga:

la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.

TERMINI:

- VERSAMENTO PRIMO ACCONTO TASI: ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014
- VERSAMENTO SALDO TASI: ENTRO 16 DICEMBRE 2014

come effettuare il pagamento:

Il versamento della TASI per l'anno 2014 deve essere effettuato con modello F24 entro le scadenze indicate al paragrafo precedente utilizzando i seguenti i codici tributo:

• "3958" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.

SI RICORDA CHE IL CODICE ENTE DEL COMUNE DI VEGLIE è L711

<u>Il modello F24</u> è disponibile preso uffici postali, sportelli bancari oppure <u>on-line</u> sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso:

- uffici postali
- banche
- on-line.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

La base imponibile dell' imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata i seguenti coefficienti:

• 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7;

Il calcolo dell'imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l'aliquota prevista - detrazioni.